



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRAD E SICILIANE

Ufficio Assicurazione e Sinistri

1889/Q5

DECRETO DIRIGENZIALE N. 96 /DA del28 MAR 2025

Oggetto: Contenzioso Zappalà Natale/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Giacomo Ingrao

IL DIRIGENTE

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 2126/22 tra le parti Zappalà Natale /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 1167/25 del 20/01/25, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 300,00 oltre ad interessi per € 26,06, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 443,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 626,65 da distrarsi all'avv. Giacomo Ingrao, come da conteggio allegato ed inviato dal legale stesso, per un totale complessivo di € 952,71

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 952,71 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 167/25 del 20/01/25 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 326,06 in favore di Zappalà Natale nato a Messina il 26/07/87 c.f. ZPPNTL87L27F158B tramite bonifico sul c/c IBAN IT68C 07601 16500 001058 131911 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 626,65 al lordo della r.a. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Giacomo Ingrao nato a Messina il 21/05/69 c.f. NGRGCM69E21F158R tramite bonifico sul c/c IBAN IT85P 03069 16520 100000 018814 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, Avv. Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 2126/22, promossa con atto di citazione notificato in data 7 aprile 2022, introitata a sentenza il 13 dicembre 2024 e pendente

TRA

ZAPPALA' NATALE, nato a Messina il 27.07.1987, ivi residente, Via Vetro n. 5, elettivamente domiciliato in Messina, Via F. Crispi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Ingrao, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione C.F. ZPPNTL87L27F158B

attore

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina, C/da Scoppo, elettivamente domiciliato in Messina, Via Università n. 8, recapito professionale dell'Avv. Santo Spagnolo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta C.F. 01962420830

convenuto

COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza Unione Europea, Palazzo Zanca, rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunata Grasso dell'Avvocatura Comunale giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta C.F. 00080270838

terzo chiamato in causa

OGGETTO: risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 07.04.22 il sig. Zappalà Natale conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, lamentando che in data 12.12.21, alle ore 4,30 circa, mentre, a bordo della propria autovettura Skoda, targata FY594MF, percorreva l'autostrada A/20 con direzione Messina sullo svincolo di Giostra, giunto al km. 10+700, incappava con la



ruota anteriore destra, in una buca presente sul manto stradale, non visibile e non segnalata in alcun modo; che a causa dell'urto l'autovettura riportava danni per complessivi euro 847,00, come da perizia depositata agli atti; che sul luogo dell'incidente interveniva la Polizia Stradale di Messina, la quale redigeva il relativo; che nonostante la lettera di messa in mora del 04.01.22 l'Ente convenuto non provvedeva al risarcimento dei danni subiti; che essendo pacifica la responsabilità di quest'ultimo, avendo omesso di provvedere alla regolare manutenzione del tratto di autostrada in cui si era verificato l'evento lesivo, chiedeva che venisse, innanzitutto, affermata la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane per i danni subiti e che gli venisse corrisposta, a titolo di risarcimento, la complessiva somma di euro 847,00 oltre interessi legali e spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio.

In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova testimoniale sui fatti di causa e produceva copia della lettera di messa in mora, rapporto della Polizia Stradale di Messina e perizia di parte.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 17.02.23 si costituiva il Consorzio per le Autostrade Siciliane, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto le opere costituenti lo svincolo di Giostra, ove si era verificato l'evento lesivo, non erano comprese tra quelle affidate, in concessione, al Consorzio per le Autostrade Siciliane, come da note del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti rispettivamente n. 2446 del 09.03.18 e n. 5604 del 15.03.18, nel merito, eccepiva la propria assenza di responsabilità non essendo stati provati i fatti oggetto della domanda, contestava, inoltre, l'addebito di responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto il sinistro poteva essere evitato se l'attore avesse adottato una condotta di guida prudente, per cui era presumibile un concorso di colpa dello stesso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., contestava l'entità del danno subito dall'attore in quanto eccessivo e non provato e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi di causa.

All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 14.04.23 l'attore chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del Comune di Messina, presunto proprietario del tratto di strada in questione e, autorizzato in tal senso, la causa veniva rinviata all'udienza del 14.07.23.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data 13.07.23 si



caselli autostradali rispondenti alle tratte autostradali A18 e A20, in cui, però, non risultano gli svincoli di ingresso/uscita di tali tratte.

In base alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2446 del 09.03.18, lo svincolo di Giostra non sarebbe di proprietà del CAS, in quanto non affidato alla sua concessione, ma del Comune di Messina, trattandosi, come espresso nella predetta nota, di *“opera non autostradale”*, tuttavia nella predetta nota vi è l’esclusione dalla concessione della *“fascia di rispetto da considerarsi ... omissis ... per metri 30 a partire dal limite esterno della suddetta rampa di svincolo”*.

Orbene, il sinistro *de quo* è avvenuto al *“km 10+700 dir. PA/ME”*, come attestato dalla Polizia Stradale nel rapporto prodotto in atti, e ciò consente di affermare che quest’ultimo è avvenuto in una zona in concessione al CAS, ovvero è avvenuto oltre il limite dei *“mt. 30”* indicato dalla predetta nota, tanto che per ripristinare lo stato dei luoghi ed eliminare la buca è intervenuto personale del CAS.

Alla luce di tutto ciò, deve rigettarsi l’eccezione preliminare sollevata dal CAS in ordine alla lamentata carenza di legittimazione passiva, mentre va accolta quella sollevata dal Comune di Messina che va estromesso dal presente giudizio con compensazione delle spese di lite.

Nel merito la domanda proposta dall’attore è fondata e merita accoglimento.

Secondo l’orientamento espresso dalla Suprema Corte la disciplina di cui all’art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del *“caso fortuito”*, consistente non già nella dimostrazione dell’interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì, anche dalla dimostrazione di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del *“neminem ledere”* (Cass. Civ. n. 2308/07).



costituiva il Comune di Messina, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva non essendo la manutenzione della rampa di accesso all'autostrada di competenza comunale, era impossibile, infatti, eseguire la manutenzione con mezzi e personale del Comune essendo vietato il transito di persone e mezzi o personale non autorizzato, la rampa di accesso all'autostrada, inoltre, non era munita di sbocco sulla strada comunale e serviva esclusivamente per l'accesso alla carreggiata autostradale, sui luoghi era, infatti intervenuta la Polizia Stradale e non la Polizia Municipale e la riparazione della buca era stata effettuata dalla squadra di manutenzione del CAS, chiedeva, pertanto, l'estromissione dal giudizio, nel merito contestava l'addebito di responsabilità ex art. 2043 c.c. nonché ex art. 2051 c.c. non avendo l'attore provato il nesso di causalità tra l'insidia e il danno subito, contestava, altresì, l'ammontare richiesto a titolo di risarcimento, in quanto eccessivo e non provato e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi di causa.

All'udienza del 21.12.23 veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti e all'udienza del 16.05.24 venivano sentiti i testi Ganfi Dario e Scollo Antonino e la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 13.12.24, dove, previo deposito di note conclusive, veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da entrambi gli enti convenuti.

Secondo l'art. 3 dello Statuto del CAS che definisce le finalità e le funzioni dell'ente, ovvero quello di *“completamento dei lavori di costruzione non ancora realizzati delle autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania-Siracusa e la realizzazione di eventuali altre iniziative nel settore autostradale e stradale di cui il Consorzio dovesse risultare concessionario o affidatario, nonché l'esercizio dell'intera rete assentita in concessione o affidata, nonché, più in generale, le finalità indicate nella convenzione sottoscritta con Anas s.p.a. in data 20 novembre 2000 e approvata con decreto interministeriale e le sue eventuali modifiche, integrazioni e sostituzioni”*, il CAS è concessionario dell'intera tratta viaria autostradale attualmente esistente e di quella *in fieri*, se esaminiamo il documento riassuntivo dei beni del patrimonio immobiliare, ex art. 30 D.lgs. n. 33/2013, troviamo l'elenco delle tratte e dei



misura prevista dalla legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio, Avv. Giacomo Ingrao, che ha reso la prescritta dichiarazione.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. **Zappalà Natale** contro il **Consorzio per le Autostrade Siciliane e il Comune di Messina**, così provvede:

- 1) dispone l'estromissione dal giudizio del Comune di Messina con compensazione delle spese di lite;
- 2) accoglie la domanda proposta dall'attore;
- 3) condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in favore dello stesso della complessiva somma di €. 300,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 4) condanna, altresì, l'Ente convenuto al pagamento delle spese giudiziali liquidate in complessivi €. 443,00, di cui €. 43,00 per spese vive, ed euro 400,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio, Avv. Giacomo Ingrao, che ha reso la prescritta dichiarazione.

Così deciso, oggi 20 gennaio 2025 in Messina.

Il Giudice di Pace

Avv. Antonella Sidoti



Nel caso che ci occupa, l'incidente accaduto all'autovettura dell'attore è indubbiamente ascrivibile alla presenza di una buca sul manto stradale dello svincolo di Giostra al km. 10+700, direzione Messina, che lo stesso stava percorrendo, gestita dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, derivante dal precario stato di manutenzione, come provato dalla testimonianza resa all'udienza del 16.05.24 dal teste Ganfi Dario: *"...sono a conoscenza dei fatti di causa poiché il giorno dell'evento mi trovavo seduto nel sedile del passeggero accanto al mio amico Zappalà Natale che era alla guida della sua Skoda Fabia, non ho riportato lesioni né intendo richiedere alcun risarcimento, risponde al vero la circostanza di cui alla lettera a) della citazione che mi viene letta e ciò posso confermare perché ero seduto, come detto, sul sedile anteriore. Preciso che la buca non era visibile né segnalata. Ho sentito l'auto sobbalzare e ho intuito si trattasse di una buca. Risponde al vero la circostanza di cui alla lettera b) e preciso che abbiamo proseguito la marcia ma ricordo che la ruota anteriore destra nel tragitto si andava sgonfiando. Siamo usciti alla prima uscita utile ossia Bocchetta. Io non ho visto la buca all'atto dell'urto, ma subito dopo il sobbalzo mi sono girato e ho notato una buca profonda verso la parte destra della carreggiata da noi percorsa"*, di cui il Consorzio per le Autostrade Siciliane non poteva ignorare l'esistenza e che avrebbe dovuto sistemare.

Esiste, pertanto, una responsabilità in capo al Consorzio convenuto discendente dai fatti dedotti e dovuta al mancato controllo, nonché alla mancata manutenzione del tratto di autostrada medesimo, quest'ultimo è tenuto, perciò, a risarcire il danno prodotto all'attore in base al principio di cui all'art. 2051 c.c., non avendo fornito alcuna prova in merito dell'esistenza nella fattispecie in esame del "caso fortuito".

All'attore spetta, pertanto, la somma, liquidata in via equitativa, non essendo la perizia, sebbene confermata in udienza, da sola, sufficiente a provare l'entità del danno subito, sulla base dei danni descritti dal teste: *"...la ruota anteriore destra nel tragitto si andava sgonfiando"*, e contenuti nel rapporto della Polizia Stradale di Messina: *"pneumatico squarciato con taglio netto"*, tenuto conto del costo della manodopera e dei pezzi di ricambio, nonché della comune esperienza di complessivi euro 300,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi €. 443,00, di cui €. 43,00 per spese vive, ed euro 400,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella



Avv Giacomo Ingrao
Via Francesco Crispi n. 8
98121 - MESSINA
p.iva 01908970831
c.f. NGRGCM69E21F158R

Messina lì, 17,2,2025

Egr./a - Spett.le
Zappalà Natale
Via Vetro 5
Messina
C.F.: ZPPNTL87L27F158B
P.IVA:

avviso parcella

Oggetto: Causa
Zappalà / Consorzio autostrade siciliane
La ritenuta di acconto sarà versata dal Consorzio autostrade

Rimborso spese (non imponibile)	€	43,00
Onorario	€	460,00
C.P.A. 4% su Onorario	€	18,40
Imponibile	€	478,40
IVA 22%	€	105,25
Totale fattura	€	626,65
Ritenuta d'acconto 20%	€	92,00
Totale a favore	€	534,65

Il pagamento del superiore importo può avvenire con bonifico sul mio conto
IBAN IT85P0306916520100000018814

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: causa Zappalà Natale / Consorzio autostrade Siciliane sent.

167/2025 gdp Messina

Mittente: "Per conto di: avvgiacomoingrao@puntopec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 17/02/2025, 18:04

A: "avv santo spagnolo" <santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 17/02/2025 alle ore 18:04:08 (+0100) il messaggio

"causa Zappalà Natale / Consorzio autostrade Siciliane sent. 167/2025 gdp Messina" è stato inviato da "avvgiacomoingrao@puntopec.it"

indirizzato a:

santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec210312.20250217180408.65758.708.1.57@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: causa Zappalà Natale / Consorzio autostrade Siciliane sent. 167/2025 gdp Messina

Mittente: avvgiacomoingrao@puntopec.it

Data: 17/02/2025, 18:04

A: "avv santo spagnolo" <santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it>

Egr Avv

Le comunico che l'importo che il Suo assistito deve corrispondere al sig. Zappalà Natale in virtù del giudizio di cui all'oggetto è di € 326,06 comprensivo di interessi legali il pagamento del suddetto importo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente del mio assistito le cui coordinate sono iban: IT68N0103016501000063217932

trasmetto altresì avviso parcella per pagamento spese legali

distinti saluti

Avv. Giacomo Ingraio

Via F.Crispi 8

98122 Messina

tel. 09051758 fax 0905728795

Cell. 3473713041

— Allegati: —

dati-cert.xml	888 bytes
postacert.eml	418 kB
sentenza zappalà natale.consorzio.pdf	213 kB

